



COMUNE DI RUDIANO

Provincia di Brescia



INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria

Componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013.

IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Eliminata dal presupposto di applicazione dell'imposta
IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	Continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9. Possono essere pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.
ASSIMILAZIONI IMU 2014 <u>(N.B. Le assimilazioni ad abitazione principale equivalgono ad ESENZIONE in quanto l'abitazione principale è stata eliminata dal presupposto di applicazione dell'imposta)</u>	Il Comune di Rudiano ha stabilito per l'anno 2014 le seguenti assimilazioni: 1) ANZIANI E DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o conviventi nell'abitazione di residenza di uno dei figli a condizione che la stessa non risulti locata. 2) COMODATO A PARENTI in linea retta entro il primo grado (genitori-figli (per quota rendita catastale fino ad euro 500,00)
ESENZIONI IMU 2014	L'imposta municipale propria non si applica

	<p><u>ALTRESI':</u></p> <p>a) COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa;</p> <p>b) ALLOGGI SOCIALI come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastruttura 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;</p> <p>c) ALLA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE;</p> <p>d) A un unico IMMOBILE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>e) Ai FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso è richiesta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da presentare nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.</p>
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) diversi dall'abitazione principale.
QUOTA STATO	È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011., derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e IACP	Detrazione euro 200,00 – La detrazione si applica alle abitazioni principali e pertinenze in categoria catastale A1-A/8 e A/9 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (IACP). <u>La maggiorazione della detrazione di base per i figli non prevista dalla legge per il 2014.</u>
FABBRICATI RURALI	Sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali ad uso abitativo , secondo le regole generali valide per tutte le abitazioni. Mentre, sono esenti

	<p>dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale. Si precisa che un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/93.</p>
<p>NUOVO MOLTIPLICATORE PER I TERRENI AGRICOLI, NONCHE' PER QUELLI NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</p>	<p>NUOVO COMMA 5 ART. 13 D.L. 201/2011</p> <p>5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p> <p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.</p>
<p>TERRENI</p>	<p>Sia agricoli che incolti ESENTI in aree montane e di collina (articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)</p>
<p>TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI</p>	<p>In aree non montane e di collina soggetti all'imposta IMU.</p>
<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. <p>Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.</p> <p>Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale</p>

	sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.
--	---

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" **2014**

VERSAMENTO IN 2 RATE	<ul style="list-style-type: none"> - 1^ RATA entro 16 giugno - 2^ RATA saldo/conguaglio entro il 16 dicembre - UNICA SOLUZIONE entro 16 giugno
-----------------------------	--

Il versamento della PRIMA rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il **16 GIUGNO 2014**

Il versamento della SECONDA rata, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il **16 DICEMBRE 2014**, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm> alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore o uguale a € 5,00 (da non intendersi come franchigia), così come previsto dall'art. 16 comma 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale.

ALIQUOTE FISSATE DAL COMUNE DI RUDIANO PER L'ANNO 2013 **(Deliberazione C.C. n. 15 del 16.07.2013)**

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

CALCOLO E PAGAMENTO "IMU"

Il calcolo "IMU" dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, **utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati**, ed effettuando il **pagamento con modello F24.** Si precisa inoltre che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CODICE COMUNE/ CODICE ENTE : H630

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F24	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 e A/9	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913 ESENTI DAL 2014	-
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D” quota base 0,76% (quota Stato)	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D” (eccedenza Comune)	3930	-
IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923	
IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

All'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato **“AIRE” a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata l'ALIQUOTA ORDINARIA.**

Sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992

individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola**;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che, oltre a non essere adibiti allo svolgimento di attività alcuna, non possono essere resi nuovamente utilizzabili tramite l'esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Si considerano abitazione principale **ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504;

DICHIARAZIONE I.M.U.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.10.2012 è stato approvato il [modello di dichiarazione IMU](#) (qui in versione editabile) con [relative istruzioni](#).

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

INFORMAZIONI

Il Servizio Finanziario – settore Tributi è comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e per fornire la modulistica necessaria negli orari d'ufficio o telefonando ai numeri: 030/7060711 – 030/7060727.

Per tutti i Cittadini che fossero invece interessati ad effettuare il calcolo personalmente, si segnala il seguente link: <http://www.amministrazionicomunali.it>

Dalla Residenza Municipale, Maggio 2014

f.to Il Responsabile del procedimento ufficio tributi
Farina rag. Valentina